

REGIONE LIGURIA

Legge regionale 6 febbraio 2020, n. 1

Adeguamento della legislazione regionale in materia di disciplina edilizia per le attività produttive alla disciplina statale e altre disposizioni in materia di governo del territorio.

(GU n.22 del 6-6-2020)

Titolo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2012, N. 10 (DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E RIORDINO DELLO SPORTELLO UNICO)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 1 del 12 febbraio 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Assemblea Legislativa della Liguria

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico)

1. All'art. 1 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole: «e finalita'» sono sostituite dalle seguenti: «, finalita' e campo di applicazione»;

b) la lettera c) del comma 3 e' sostituita dalla seguente:

«c) per la realizzazione, da parte dei soggetti gestori dei relativi servizi, di impianti relativi alle reti della telefonia, della teleradiocomunicazione e di impianti per la connessione alle reti di distribuzione energetica esistenti;»;

c) la lettera d) del comma 3 e' abrogata;

d) alla lettera e) le parole: «, autostradali e portuali» sono sostituite dalle seguenti: «e autostradali»;

e) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Il regime giuridico delle opere edilizie, in ragione della specifica categoria di intervento cui le stesse risultano riconducibili in base alle definizioni di legge, e' stabilito dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e dai relativi provvedimenti attuativi.».

Art. 2

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 10/2012

1. L'art. 7 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Regimi amministrativi semplificati per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attivita' produttive). - 1. Per la realizzazione degli interventi edilizi relativi ad attivita' produttive soggetti a comunicazione, Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o a Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) ai sensi del decreto legislativo n. 222/2016 o di altri provvedimenti normativi statali o regionali le comunicazioni e le segnalazioni sono presentate allo SUAP e trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010 e all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Alla CILA e alla SCIA devono essere allegati la documentazione e gli elaborati tecnici previsti dalla vigente normativa e indicati nel sito informatico comunale, nonche' la ricevuta del pagamento del contributo di costruzione, ove dovuto ai sensi degli articoli 38 e 39 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attivita' edilizia) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Ove per la realizzazione dell'intervento edilizio risulti necessaria la presentazione di altre segnalazioni, comunicazioni o attestazioni e notifiche, l'interessato presenta allo SUAP un'unica comunicazione o un'unica SCIA ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 222/2016 e dell'articolo 19-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

4. A seguito della presentazione della comunicazione, della CILA

o della SCIA lo SUAP ne rilascia ricevuta e il richiedente puo' avviare l'intervento.

5. Il controllo degli interventi edilizi oggetto di CILA e di SCIA e' svolto dallo SUAP con le modalita' e nei termini rispettivamente previsti dall'art. 39-bis della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 19 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. Restano ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni e integrazioni e dalla legislazione regionale.».

Art. 3

Sostituzione dell'art. 7-bis
della legge regionale n. 10/2012

1. L'art. 7-bis della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 7-bis (Procedure per gli interventi relativi agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili). - 1. Per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non soggetti alla disciplina dell'attivita' edilizia libera trovano applicazione le procedure previste dalla vigente legislazione statale in materia.».

Art. 4

Abrogazione degli articoli 8 e 9
della legge regionale n. 10/2012

1. Gli articoli 8 e 9 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 5

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 10/2012

1. L'art. 10 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Procedimento unico). - 1. Fermi restando il procedimento di autorizzazione unica in materia di infrastrutture energetiche, il procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme

in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, nonche' le verifiche e gli adempimenti previsti dalla legislazione regionale in materia di commercio, l'interessato presenta istanza allo SUAP per la realizzazione di:

a) interventi edilizi relativi ad attivita' produttive soggetti a rilascio di autorizzazione o permesso di costruire ai sensi del decreto legislativo n. 222/2016;

b) interventi edilizi per lo sviluppo di attivita' produttive esistenti di cui all'art. 12;

c) interventi edilizi soggetti a CILA o SCIA relativi ad attivita' produttive per la cui realizzazione sia necessaria la preventiva acquisizione di atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni diverse dal comune.

2. All'istanza devono essere allegati la documentazione e gli elaborati tecnici previsti dalla vigente normativa e indicati nel sito informatico comunale per il rilascio del titolo edilizio e degli eventuali atti di assenso richiesti per l'intervento da realizzare.

3. Ove gli interventi edilizi di cui al comma 1, lettere a) e b), non comportino la necessita' di acquisire intese, nulla osta, pareri, autorizzazioni o assensi di altre amministrazioni diverse dal comune, lo SUAP comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ed entro trenta giorni dalla presentazione della domanda verifica la completezza della documentazione ricevuta, richiedendo motivatamente eventuale documentazione integrativa con possibilita' di interruzione una sola volta del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo. Il provvedimento conclusivo, che lo SUAP provvede a notificare al richiedente, e' adottato nel termine di trenta giorni dalla positiva verifica della completezza della documentazione allegata all'istanza o dal ricevimento della documentazione integrativa. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il responsabile dello SUAP non abbia espresso motivato diniego, sull'istanza si intende formato il silenzio-assenso.

4. Nel caso di interventi di cui al comma 1 la cui realizzazione comporti la necessita' di acquisire intese, nulla osta, pareri, autorizzazioni o assensi di altre amministrazioni diverse dal comune, a seguito della presentazione dell'istanza il responsabile dello SUAP indice nei successivi cinque giorni una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. Il provvedimento conclusivo di tale procedimento, assunto nel rispetto dei termini previsti dagli articoli 14-bis e 14-ter della legge n. 241/1990 e successive

modificazioni e integrazioni costituisce titolo unico per la realizzazione dell'intervento e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza degli enti e delle amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 14-quater della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Ove gli interventi di cui al comma 1 comportino l'approvazione di modifiche agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici comunali vigenti od operanti in salvaguardia, le relative istanze devono essere corredate:

a) da una dettagliata relazione contenente l'individuazione degli elementi di non conformita' del progetto presentato rispetto agli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, delle modifiche cartografiche e normative ai piani da approvare e del rapporto delle opere e delle attivita' da realizzare con le normative in materia paesaggistica, ambientale, sanitaria e di sicurezza degli impianti;

b) dalla documentazione prevista al fine dell'assolvimento delle procedure di VAS di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni.

6. Il responsabile dello SUAP, nei casi di cui al comma 5, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, ne accerta la procedibilita' in relazione ai contenuti di cui al medesimo comma 5, lettere a) e b), e provvede a richiedere l'assenso del Consiglio comunale in relazione alle modifiche da apportare agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia, da rendersi nei successivi sessanta giorni. La deliberazione di assenso e' depositata per quindici giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale e inserita nel sito informatico del comune, previo avviso da pubblicarsi in tale sito; entro tale termine gli interessati possono presentare osservazioni. Il comune decide sulle osservazioni pervenute con deliberazione da assumersi nei successivi quindici giorni o attesta la mancata presentazione di osservazioni e trasmette alla regione, per quanto di competenza, gli atti e gli elaborati relativi alla proposta di modifica agli atti di pianificazione territoriale e urbanistica e la documentazione prevista per le procedure di VAS di cui alla legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

7. La regione, in qualita' di autorita' competente, avvia le

necessarie procedure di VAS di cui alla legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. Il provvedimento conclusivo delle procedure ambientali contiene anche le determinazioni relative all'approvazione delle modifiche ai vigenti strumenti urbanistici comunali e agli atti di pianificazione territoriale, la cui efficacia resta subordinata alla positiva conclusione della conferenza di servizi da parte dello SUAP.

8. Entro quindici giorni dal ricevimento delle determinazioni regionali di cui al comma 7, il responsabile dello SUAP convoca la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni per l'acquisizione delle determinazioni delle amministrazioni e degli enti competenti a pronunciarsi sul progetto.

9. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 comportino l'approvazione di modifiche ai vigenti piani urbanistici comunali consistenti in aggiornamenti di cui all'art. 43, comma 3, della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni, il Comune, verificata la procedibilita' dell'istanza e acquisito l'assenso del Consiglio comunale, decide sulle osservazioni pervenute con deliberazione consiliare da assumersi nel termine di quindici giorni dalla conclusione della fase di pubblicita'/partecipazione di cui al comma 6 e, comunque, a conclusione delle procedure di cui alla legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, con contestuale approvazione dell'aggiornamento del PUC. Nel caso in cui non siano pervenute osservazioni il comune, nel termine di quindici giorni dalla conclusione della fase di pubblicita'/partecipazione di cui al comma 6 e, comunque, a conclusione delle procedure di cui alla legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, ne da' attestazione e l'aggiornamento e' da intendersi approvato. A seguito dell'approvazione dell'aggiornamento il responsabile dello SUAP convoca la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni per l'acquisizione delle determinazioni delle amministrazioni e degli enti competenti a pronunciarsi sul progetto.

10. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, assunta dallo SUAP all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza degli enti e delle amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 14-quater della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. Di tale determinazione lo SUAP da' notizia mediante avviso inserito nel sito informatico dello SUAP e del comune interessato, recante

l'indicazione anche della sede di deposito degli atti approvati.».

Art. 6

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 10/2012

1. L'art. 11 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione e procedure di realizzazione). - 1. La realizzazione degli impianti di teleradiocomunicazione, in quanto opere di urbanizzazione primaria, e' ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale fatto salvo il rispetto della disciplina prevista nel regolamento approvato dal comune ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto anche dei programmi di sviluppo delle reti proposti dai soggetti gestori.

2. Per la realizzazione e la modifica degli impianti trovano applicazione le procedure di autorizzazione, SCIA e comunicazione, nonche' le autocertificazioni previste dalla legislazione nazionale in materia di comunicazioni elettroniche in relazione alla tipologia di impianto oggetto di installazione o di modifica. La presentazione delle istanze allo SUAP e' effettuata, a pena di inammissibilita', mediante utilizzo:

a) della modulistica informatizzata predisposta dalla Regione, in conformita' al modello A dell'allegato 13 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modificazioni e integrazioni, per le istanze di autorizzazione;

b) della modulistica informatizzata predisposta dalla regione per le procedure semplificate (SCIA e comunicazione).».

Art. 7

Inserimento dell'art. 11-bis
della legge regionale n. 10/2012

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente:

«Art. 11-bis (Localizzazione degli impianti di connessione ai servizi di rete e procedure di realizzazione). - 1. La realizzazione degli impianti per la connessione ai servizi di rete dell'energia elettrica, delle comunicazioni e del gas e' ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale in quanto opere di

urbanizzazione primaria.

2. Le opere necessarie per la connessione alle reti di distribuzione energetica esistenti sono realizzabili da parte dei gestori dei relativi servizi previa presentazione di SCIA corredata da relazione tecnica redatta dal gestore di rete volta a descrivere e specificare le opere in progetto ed asseverare il rispetto delle norme tecniche e di sicurezza. Restano fermi gli specifici adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di elettromagnetismo.

3. Con regolamento regionale possono essere individuate specifiche caratteristiche e tipologie degli interventi di cui al comma 2. Con il medesimo regolamento puo' essere individuata ulteriore documentazione a corredo della SCIA.».

Art. 8

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 10/2012

1. All'art. 12 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) le parole: «ubicati in lotti contigui di estensione non superiore a 30.000 metri quadrati» sono soppresse;

2) le parole: «sostituzione edilizia e di nuova costruzione» sono sostituite dalle seguenti: «di nuova costruzione e di sostituzione edilizia di cui all'art. 14 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Gli interventi di cui al comma 1 non sono cumulabili con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali entro soglie percentuali predeterminate e sono realizzabili, mediante il procedimento unico di cui all'art. 10, anche in deroga alla disciplina dei piani urbanistici e territoriali vigenti e/o operanti in salvaguardia, fatto salvo in ogni caso il rispetto della dotazione dei parcheggi pertinenziali previsti dalla disciplina urbanistico comunale, nonche' della dotazione di opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria per il soddisfacimento degli standard urbanistici necessari, da regolare in apposito atto convenzionale contenente gli impegni del soggetto attuatore, nonche' le modalita', i termini per l'esecuzione delle opere e le garanzie per la loro realizzazione. In tale ipotesi l'efficacia dell'autorizzazione dello SUAP resta sospesa fino all'avvenuta stipulazione con il comune dell'atto convenzionale.»;

c) il comma 3 e' abrogato;

d) al comma 4 sono introdotte le seguenti modifiche:

le parole: «alla DIA obbligatoria» sono sostituite dalle seguenti: «al titolo unico»;

le parole: «della DIA» sono sostituite dalle seguenti: «dell'autorizzazione».

Art. 9

Sostituzione dell'art. 12-bis
della legge regionale n. 10/2012

1. L'art. 12-bis della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 12-bis (Segnalazione certificata di agibilita', certificato di collaudo finale e altri adempimenti in materia edilizia). - 1. Fermo restando l'obbligo di presentazione di segnalazione certificata di agibilita' nei casi previsti dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, per gli interventi urbanistico-edilizi soggetti a SCIA trovano applicazione le disposizioni relative all'ultimazione dei lavori e al certificato di collaudo finale stabilite all'art. 23 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni e della legislazione regionale in materia di attivita' edilizia.».

Art. 10

Abrogazione dell'art. 13
della legge regionale n. 10/2012

1. L'art. 13 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e' abrogato.

Art. 11

Abrogazione degli allegati 1 e 2
della legge regionale n. 10/2012

1. Gli allegati 1 e 2 della legge regionale n. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Titolo II
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 12

Modifiche all'art. 27 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36
(Legge urbanistica regionale)

1. Al comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera f) le parole: «, successivamente alla sua approvazione, del regolamento regionale di cui all'art. 34, comma 3 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2 (determinazione nei PUC delle dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti e parametri per la fissazione dei limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici, di distanza tra costruzioni e dalle strade, in attuazione dell'art. 34, commi 3, 4 e 6, della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)) e successive modificazioni e integrazioni»;

b) alla lettera g) le parole: «e le zone omogenee come definite» sono sostituite dalle seguenti: «e le tipologie degli ambiti e dei distretti di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento regionale n. 2/2017 riferite alle zone territoriali omogenee di cui».

Art. 13

Modifica all'art. 42 della legge regionale n. 36/1997

1. Al comma 1 dell'art. 42 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole:

«di DIA e SCIA» sono sostituite dalle seguenti: «di SCIA e comunicazioni».

Art. 14

Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 36/1997

1. Il comma 4 dell'art. 49 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«4. La convenzione è approvata con deliberazione della Giunta comunale ed è trascritta, a cura del soggetto attuatore, nei registri immobiliari tenuti presso la competente conservatoria.».

Art. 15

Modifica all'art. 51 della legge regionale n. 36/1997

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 51 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: «nonche'» fino a: «modificazioni e integrazioni» sono soppresse.

Art. 16

Inserimento dell'art. 56-bis
della legge regionale n. 36/1997

1. Dopo l'art. 56 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente:

«Art. 56-bis (Modalita' di acquisizione del parere regionale sulla compatibilita' geomorfologica di previsioni urbanistiche). - 1. Il parere sulla compatibilita' rispetto alle condizioni geomorfologiche del territorio delle previsioni urbanistiche ricadenti nei comuni dichiarati sismici ai sensi della vigente legislazione e' espresso dalla struttura regionale competente in materia di assetto del territorio nell'ambito delle procedure di VAS di cui alla legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, svolte dall'Autorita' competente individuata dall'art. 5 della medesima legge regionale.».

Art. 17

Modifiche all'art. 79-bis
della legge regionale n. 36/1997

1. All'art. 79-bis della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:

«1-bis. Fino all'approvazione del PTGcm le modifiche e le integrazioni al PTC della Provincia di Genova di cui al comma 1, relative ai territori ricompresi nei bacini padani per i quali tale PTC ha valore ed effetti di piano di bacino del fiume Po e aventi i contenuti di cui all'art. 34, comma 2, delle norme di attuazione del PTC relative alla Variante bacini padani (VBP), possono essere apportate con le modalita' di cui al comma 1-ter.»;

b) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Le varianti di cui al comma 1-bis sono approvate dalla Citta' metropolitana di Genova con deliberazione del Consiglio metropolitano, previo parere vincolante degli uffici regionali

competenti in materia di difesa del suolo e pianificazione di bacino. Qualora le modifiche o integrazioni interessino ampie porzioni di territorio o territori non precedentemente vincolati, l'approvazione e' preceduta da adeguate forme di pubblicita', che consentano ai soggetti interessati di esprimere osservazioni entro il termine massimo di trenta giorni. In tal caso l'indizione della fase di pubblicita' sulla proposta di variante avviene con determinazione della competente struttura della Citta' metropolitana, con contestuale applicazione delle misure di salvaguardia delle relative previsioni, e la variante e' approvata, a seguito della valutazione delle osservazioni pervenute, previo assenso dell'ufficio regionale competente, con deliberazione del Consiglio metropolitano nei successivi trenta giorni. Le varianti entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel BURL della delibera di approvazione delle medesime e sono pubblicate nel sito informatico della Citta' metropolitana.

1-quater. Le modifiche e integrazioni di portata eccedente rispetto a quelle di cui al comma 1-bis sono approvate con la procedura di cui all'art. 22 o di cui all'art. 57, ai sensi dell'art. 34, commi 3 e 4, delle norme di attuazione del PTC relative alla VBP.».

Art. 18

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13

(Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti)

1. Alla legge regionale n. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 1 dell'art. 3 e' abrogata;

b) la lettera a) del comma 1 dell'art. 5 e' sostituita dalla seguente: «a) l'approvazione degli interventi di difesa della costa e per il ripascimento degli arenili;»;

c) la lettera b) del comma 1 dell'art. 5 e' sostituita dalla seguente: «b) l'attuazione diretta degli interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi, salvo eventuale rivalsa nei confronti del concessionario inadempiente;»;

d) l'art. 6 e' sostituito dal seguente:

«Art. 6. (Approvazione dei progetti). - 1. L'approvazione dei progetti degli interventi di cui all'art. 5 e' effettuata mediante indizione di conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1991 e successive modificazioni e

integrazioni quando la conclusione del procedimento e' subordinata all'acquisizione di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni.».

Art. 19

Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attivita' edilizia)

1. Il numero 1 della lettera b) del comma 2 dell'art. 44 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«1) per le unita' immobiliari a destinazione residenziale, turistico - ricettiva, direzionale e commerciale, a esclusione della grande struttura di vendita di qualunque dimensione, in misura pari ad almeno 10 metri quadrati di superficie utile per unita' immobiliari con superficie fino a 150 metri quadrati e, in misura pari ad almeno 15 metri quadrati di superficie utile per le unita' immobiliari con superficie superiore a 150 metri quadrati;».

2. L'art. 86 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, e' abrogato.

Art. 20

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale))

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni le parole: «nei casi indicati nell'allegato A» sono soppresse.

2. L'allegato A (art. 3) della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e' abrogato.».

Art. 21

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio)

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: «e di restauro o di risanamento conservativo» sono sostituite dalle seguenti:

« , di restauro o risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia»;

b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) interventi urbanistico-edilizi di nuova costruzione soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale o regionale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni,»;

c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «interventi urbanistico-edilizi di nuova costruzione soggetti ad approvazione regionale in base al vigente PTCP;»;

d) alla lettera d) le parole da: « , di sostituzioni edilizie» fino a: «di attivita' gia' insediate» sono soppresse.

Art. 22

Modifica all'art. 80 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))

1. Al numero 1 del comma 2 dell'art. 80 della legge regionale n. 11/2015 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «salvo il caso di varianti al vigente PTCP» sono sostituite dalle seguenti: «salvo il caso di varianti ai vigenti PTC» e dopo le parole: «ove le varianti» sono inserite le seguenti: «al PTCP».

Art. 23

Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2018, n. 23 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero del territorio agricolo))

1. Alla fine del comma 7 dell'art. 6 della legge regionale n. 23/2018, sono aggiunte le parole: «ferma restando la contestuale applicazione degli eventuali incentivi previsti dalla normativa statale».

2. Alla fine del comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 23/2018, sono aggiunte le parole: «ferma restando la contestuale applicazione degli eventuali incentivi previsti dalla normativa statale».

Art. 24

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2019, n. 30 (Disciplina per l'utilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati)

1. Al comma 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 30/2019 la parola: «fabbricati» e' sostituita dalla seguente: «immobili».

2. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 30/2019 dopo le parole: «piani urbanistici comunali» sono inserite le seguenti: «con esclusione della disciplina degli ambiti di rigenerazione urbana di cui al capo II della legge regionale 29 novembre 2018, n. 23 (disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero del territorio agricolo)».

3. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 30/2019 e' sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni della presente legge si applicano ai locali, alle pertinenze e agli immobili, come definiti all'art. 1, esistenti alla data della sua entrata in vigore o per la cui costruzione sia stato conseguito il titolo abilitativo edilizio prima della data di approvazione della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 1. Ai locali, alle pertinenze e agli immobili realizzati sulla base di titolo edilizio successivo all'approvazione di tale delibera o, in mancanza della stessa, successivo al 30 aprile 2020, le disposizioni della presente legge si applicano decorsi cinque anni dall'ultimazione dei lavori.».

Art. 25

Norma di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addi' 6 febbraio 2020

Il Presidente: Toti

(Omissis).